

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N° 222 217 CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 <i>Oggetto e finalità</i> 1. La Regione, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia e in particolare della legge del 24 febbraio 1992, n° 225 (istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) e successive modifiche, provvede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e all’organizzazione del sistema regionale di protezione civile, al fine di tutelare l’incolumità delle persone, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, istituisce il Sistema integrato di protezione civile, di seguito denominato Sistema integrato regionale, inteso come una pluralità di soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le risposte più efficienti ed adeguate a tutela della collettività in materia di protezione civile al fine di realizzare, in particolare, le seguenti finalità: a) Promuovere l’integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale; b) Garantire ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali; c) Incrementare il grado di resilienza, intesa come capacità dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale ai sensi dell’art. 4, di sopportare un evento disastroso, limitandone le conseguenze, e di reagire ad esso ripristinando la situazione iniziale. Art. 2 <i>Tipologia di eventi calamitosi</i> 1. Ai fini della ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di	PROPOSTE DI MODIFICA AL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N° 222 217 Capo I Disposizioni generali Art. 1 <i>Oggetto e finalità</i> 1. La Regione, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia e in particolare della legge del 24 febbraio 1992, n° 225 (istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) e successive modifiche, provvede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e all’organizzazione del sistema regionale di protezione civile, al fine di tutelare l’incolumità delle persone, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, istituisce il Sistema integrato di protezione civile, di seguito denominato Sistema integrato regionale, inteso come una pluralità di soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le risposte più efficienti ed adeguate a tutela della collettività in materia di protezione civile al fine di realizzare, in particolare, le seguenti finalità: a) Promuovere l’integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale; b) Garantire ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali; c) Incrementare il grado di resilienza, intesa come capacità dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale ai sensi dell’art. 4, di sopportare un evento disastroso, limitandone le conseguenze, e di reagire ad esso ripristinando la situazione iniziale. Art. 2 <i>Tipologia di eventi calamitosi</i> 1. Ai fini della ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di
--	--

governo, gli eventi calamitosi si distinguono in eventi:

- a) a rilevanza locale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane che possono essere coordinati e fronteggiati da un singolo ente o amministrazione a livello locale nell'ambito delle risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
- b) a rilevanza regionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane che, per loro natura ed estensione, devono essere fronteggiati con interventi di più enti ed amministrazioni a livello locale, coordinati dalla Regione, con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui essi dispongono per l'esercizio ordinario delle funzioni loro spettanti;
- c) a rilevanza nazionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane, che per l'intensità ed estensione, richiedono la gestione ed il coordinamento degli stessi a livello nazionale ai sensi della Legge 225/92 e successive modifiche.

Art. 3

Attività di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile:

- a) la previsione, consistente nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette agli stessi;
- b) la prevenzione, consistente nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
- c) la preparazione all'emergenza e la pianificazione dei relativi interventi, consistente nella previsione del complesso di attività e linee programmatiche, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane e strumentali, necessarie per il funzionamento del sistema regionale di protezione civile di cui alla presente legge;
- d) il soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza;
- e) il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative

di governo, gli eventi calamitosi si distinguono in eventi:

- a) a rilevanza locale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane che possono essere coordinati e fronteggiati da un singolo ente o amministrazione a livello locale nell'ambito delle risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
- b) a rilevanza regionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane che, per loro natura ed estensione, devono essere fronteggiati con interventi di più enti ed amministrazioni a livello locale, coordinati dalla Regione, con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui essi dispongono per l'esercizio ordinario delle funzioni loro spettanti;
- c) a rilevanza nazionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane, che per l'intensità ed estensione, richiedono la gestione ed il coordinamento degli stessi a livello nazionale ai sensi della Legge 225/92 e successive modifiche.

Art. 3

Attività di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile:

- a) la previsione, consistente nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette agli stessi;
- b) la prevenzione, consistente nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
- c) la preparazione all'emergenza e la pianificazione dei relativi interventi, consistente nella previsione del complesso di attività e linee programmatiche, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane e strumentali, necessarie per il funzionamento del sistema regionale di protezione civile di cui alla presente legge;
- d) il soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza;
- e) il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative

necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita.

2. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili, con le necessità imposte dalle emergenze nonché con i programmi di tutela e di risanamento del territorio.

CAPO II – SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I – Definizione del Sistema integrato regionale di protezione civile

Art. 4

Componenti del Sistema integrato regionale

1. Il Sistema integrato regionale è costituito dalla Regione, dalle province, dai comuni, da Roma capitale, dalle comunità montane, o da altre forme associative di comuni, nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi comprese le organizzazioni di volontariato che svolgono nell'ambito del territorio regionale compiti ed attività di interesse della protezione civile.
2. Alle attività del Sistema integrato regionale concorrono, previa intesa, le amministrazioni statali, gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della l. 225/1992 e successive modifiche, in conformità a quanto disposto dalle leggi statali e nel rispetto del principio di leale collaborazione. Alle attività del sistema regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile, nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione o con gli altri componenti del Sistema integrato regionale.

Sezione II – Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali del Sistema integrato regionale

Art. 5

Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale. In particolare, la Regione svolge le seguenti

necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita.

2. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili, con le necessità imposte dalle emergenze nonché con i programmi di tutela e di risanamento del territorio.

CAPO II – SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I – Definizione del Sistema integrato regionale di protezione civile

Art. 4

Componenti del Sistema integrato regionale

1. Il Sistema integrato regionale è costituito dalla Regione, dalle province, dai comuni, da Roma capitale, dalle comunità montane, o da altre forme associative di comuni, nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi comprese le organizzazioni di volontariato che svolgono nell'ambito del territorio regionale compiti ed attività di interesse della protezione civile.
2. Alle attività del Sistema integrato regionale concorrono, previa intesa, le amministrazioni statali, gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della l. 225/1992 e successive modifiche, in conformità a quanto disposto dalle leggi statali e nel rispetto del principio di leale collaborazione. Alle attività del sistema regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile, nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione o con gli altri componenti del Sistema integrato regionale.

Sezione II – Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali del Sistema integrato regionale

Art. 5

Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale. In particolare, la Regione svolge le seguenti funzioni e compiti relativi a :

funzioni e compiti relativi a :

- a) La partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
- b) L'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all'art. 14, sulla base degli indirizzi nazionali;
- c) L'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali e montani di protezione civile;
- d) Il coordinamento degli interventi previsti per i piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;
- e) Le intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- f) La promozione, la formazione, l'organizzazione e **l'utilizzo** del volontariato, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera f);
- g) La rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;
- h) L'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose e il patrimonio ambientale;
- i) La predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e allerte;
- l) L'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio;
- m) Le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) e, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui alla lettera c) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonché lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera

- a) La partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
- b) L'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all'art. 14, sulla base degli indirizzi nazionali;
- c) L'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali e montani di protezione civile;
- d) Il coordinamento degli interventi previsti per i piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;
- e) Le intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- f) La promozione, la formazione, l'organizzazione e **l'impiego** del volontariato, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera f);
- g) La rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;
- h) L'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose e il patrimonio ambientale;
- i) La predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e allerte;
- l) L'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio;
- m) Le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) e, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui alla lettera c) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonché lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d. lgs. 112/1998;

f), numero 3), del d. lgs. 112/1998; n) L'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi; o) Le attività di informazione rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio; p) La dichiarazione dello stato di calamità e il superamento dello stato di crisi ai sensi degli articoli 16 e 17; q) La messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; r) L'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 2; s) L'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico – operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile. 2. La Regione può, altresì, coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.	n) L'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi; o) Le attività di informazione rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio; p) La dichiarazione dello stato di calamità e il superamento dello stato di crisi ai sensi degli articoli 16 e 17; q) La messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; r) L'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 2; s) L'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico – operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile. 2) La Regione può, altresì, coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
Art. 6 <i>Funzioni e compiti delle province</i> 1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi a: a) La predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, sulla base degli indirizzi regionali; b) La rilevazione e la raccolta dei dati tecnico – scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e	Art. 6 <i>Funzioni e compiti delle province</i> 1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi a: a) La predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, sulla base degli indirizzi regionali; b) La rilevazione e la raccolta dei dati tecnico – scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e

assistenza.

- c) L'attuazione nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile cui all'articolo 14, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi.
- d) La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di protezione civile di cui alla lettera a).

Art. 7

Funzioni e compiti dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) La predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in materia di enti locali;
 - b) L'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 14;
 - c) L'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - d) L'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - e) La vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 - f) **L'utilizzo del volontariato** di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;
 - g) La rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico – scientifici relativi alle varie

assistenza.

- c) L'attuazione nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile cui all'articolo 14, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi.
- d) La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di protezione civile di cui alla lettera a).

Art. 7

Funzioni e compiti dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) La predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in materia di enti locali;
 - b) L'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 14;
 - c) L'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - d) L'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - e) La vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 - f) **L'impiego del volontariato** di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;
 - g) La rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico – scientifici relativi alle varie

ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;

- h) La trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)

Art. 8

Funzioni e compiti del Sindaco

1. Secondo le disposizioni previste dall'articolo 15, comma 3 della l. 225/1992, il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione.
2. Il Sindaco, qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 15, comma 4, della l. 225/1992, e al Presidente della Regione.
3. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, ha la competenza di emanare ordinanze di carattere con tingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 9

Funzioni e compiti di Roma capitale

2. In attesa del completamento dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione

ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia

- h) La trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)

Art. 8

Funzioni e compiti del Sindaco

1. Secondo le disposizioni previste dall'articolo 15, comma 3 della l. 225/1992, il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione.
2. Il Sindaco, qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 15, comma 4, della l. 225/1992, e al Presidente della Regione.
3. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, ha la competenza di emanare ordinanze di carattere con tingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 9

Funzioni e compiti di Roma capitale

1. In attesa del completamento dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione

dell'articolo 119 della Costituzione), Roma capitale svolge le funzioni ed i compiti di protezione civile attribuiti ai comuni ai sensi dell'art. 7

Art. 10

Funzioni e compiti delle comunità montane

1. Nelle more dell'approvazione della legge di revisione della disciplina delle comunità montane, sono attribuite alle stesse le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) La predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di protezione civile relativi all'ambito montano;
 - b) La collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nel Programma regionale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 14 e nei piani di protezione civile di competenza dei diversi livelli istituzionali.

Sezione III – Volontariato di protezione civile

Art. 11

Organizzazione del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le funzioni ad essa conferite dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, **ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile**, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 20, al coordinamento e all'impiego del volontariato di

dell'articolo 119 della Costituzione), Roma capitale svolge le funzioni ed i compiti di protezione civile attribuiti ai comuni ai sensi dell'art. 7.

Art. 10

Funzioni e compiti delle comunità montane

1. Nelle more dell'approvazione della legge di revisione della disciplina delle comunità montane, sono attribuite alle stesse le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) La predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di protezione civile relativi all'ambito montano;
 - b) La collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nel Programma regionale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 14 e nei piani di protezione civile di competenza dei diversi livelli istituzionali.

Sezione III – Volontariato di protezione civile

Art. 11

Organizzazione del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le funzioni ad essa conferite dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. **Rientra nell'organizzazione del volontariato di protezione civile aderente ad associazioni costituite in base ai requisiti previsti dalla l. 266/91 e dalla l. r. 29/93 i Gruppi comunali di protezione civile.**
4. **La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 20, al coordinamento e all'impiego del**

protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. I Comuni provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale, se in forma associata.
5. E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 20, articolato in sezioni provinciali, nel quale sono iscritte le organizzazioni di volontariato, operanti nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 l. r. 29/93. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 6.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, adotta, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, recante disposizioni relative alle modalità per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 5.

Art. 12

Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – quadro sul volontariato), è istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, quale forma di partecipazione consultiva, democratica, di confronto, di valutazione e di coordinamento tra le organizzazioni di volontariato, presenti sul territorio, e le amministrazioni di cui all'art. 4, comma 1.
2. La Consulta è composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione di volontariato, associazione e Gruppo comunale, iscritti, da almeno un anno, nel registro regionale di

volontariato di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

- 5. I Comuni provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale, se in forma associata.**
- 6. E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 20, articolato in sezioni provinciali, nel quale sono iscritte le organizzazioni di volontariato, operanti nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 l. r. 29/93. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 6.**
- 7. E' istituita il Registro dei Gruppi comunali tenuto presso l'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 20.**
- 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, adotta, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, recante disposizioni relative alle modalità per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 5.**

Art. 12

Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – quadro sul volontariato), è istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, quale forma di partecipazione consultiva, democratica, di confronto, di valutazione e di coordinamento tra le organizzazioni di volontariato, presenti sul territorio, e le amministrazioni di cui all'art. 4, comma 1.
2. La Consulta è composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione di volontariato, associazione e Gruppo comunale, iscritti, da almeno un anno, nel registro regionale di

protezione civile di cui all'articolo 3 della l. r. n. 29/1993.

3. La Consulta disciplina con apposito regolamento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità del proprio funzionamento.

Art. 13

Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 20, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 11, comma 5.
 - a) Concessione di contributi finalizzati al potenziamento, al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;
 - b) Concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.
2. La Regione concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie ed i benefici ad esse spettanti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 104 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

protezione civile di cui all'articolo 3 della l. r. n. 29/1993.

3. La Consulta disciplina con apposito regolamento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità del proprio funzionamento.

Art. 13

Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 20, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 11, comma 5.
 - a) Concessione di contributi finalizzati al potenziamento, al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;
 - b) Concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.
2. La Regione concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie ed i benefici ad esse spettanti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 104 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).
3. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la protezione civile di cui all'art. 29, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di assegnazione di contributi e di rendicontazione per il rimborso delle spese.

CAPO III – STRUMENTI ED ATTIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE Sezione I – Programmazione di protezione civile e attuazione Art. 14 <i>Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile</i> 1. Al fine di promuovere uno sviluppo coordinato delle attività di protezione di cui all'art. 3, la Regione adotta il Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, di seguito denominato Programma regionale, che promuove uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività di protezione civile, l'incremento della capacità di resilienza della società civile, la tutela del territorio e la mitigazione dei danni, nonché la promozione della cultura dell'autoprotezione. 2. Il Programma regionale ha validità quinquennale e definisce l'insieme degli indirizzi programmatici volti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 3. Il Programma regionale, tenuto conto di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistico – territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, di competenza della Regione, degli enti locali e di ogni altro soggetto a ciò preposto dalle leggi vigenti, indica gli obiettivi da perseguire, i criteri per l'individuazione degli interventi da realizzare, nonché le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione. Il Programma regionale prevede in particolare: a) Relativamente alla previsione dei rischi: 1) Il quadro conoscitivo della situazione attuale, con la descrizione delle criticità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo e di miglioramento continuo del Sistema integrato regionale; 2) Le strategie idonee allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e le priorità scelte per lo sviluppo del Sistema integrato regionale; 3) La caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, tenendo conto dei dati contenuti negli strumenti di	CAPO III – STRUMENTI ED ATTIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE Sezione I – Programmazione di protezione civile e attuazione Art. 14 <i>Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile</i> 1. Al fine di promuovere uno sviluppo coordinato delle attività di protezione di cui all'art. 3, la Regione adotta il Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, di seguito denominato Programma regionale, che promuove uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività di protezione civile, l'incremento della capacità di resilienza della società civile, la tutela del territorio e la mitigazione dei danni, nonché la promozione della cultura dell'autoprotezione. 2. Il Programma regionale ha validità quinquennale e definisce l'insieme degli indirizzi programmatici volti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 3. Il Programma regionale, tenuto conto di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistico – territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, di competenza della Regione, degli enti locali e di ogni altro soggetto a ciò preposto dalle leggi vigenti, indica gli obiettivi da perseguire, i criteri per l'individuazione degli interventi da realizzare, nonché le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione. Il Programma regionale prevede in particolare: a) Relativamente alla previsione dei rischi: 1) Il quadro conoscitivo della situazione attuale, con la descrizione delle criticità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo e di miglioramento continuo del Sistema integrato regionale; 2) Le strategie idonee allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e le priorità scelte per lo sviluppo del Sistema integrato regionale; 3) La caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, tenendo conto dei dati contenuti negli strumenti di
---	---

pianificazione urbanistico – territoriale e di sicurezza sul territorio regionale; 4) L'individuazione e la promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali. b) Relativamente alla prevenzione dei rischi: 1) La definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile; 2) Le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole ipotesi di rischio; 3) L'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati; 4) Il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché alle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale. 4. Il Programma regionale può essere sottoposto a processi sperimentali di partecipazione alle scelte, estendendo la consultazione anche alle parti sociali, a gruppi, associazioni e privati cittadini. Art. 15 <i>Procedure per l'adozione del Programma regionale</i> 1. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 20, acquisisce i programmi delle province, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), predispone la proposta di Programma regionale dodici mesi prima della scadenza dello stesso, anche in assenza dei programmi delle province e lo trasmette alla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, entro i quattro mesi successivi, sentito il parere del Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo	pianificazione urbanistico – territoriale e di sicurezza sul territorio regionale; 4) L'individuazione e la promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali. b) Relativamente alla prevenzione dei rischi: 1) La definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile; 2) Le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole ipotesi di rischio; 3) L'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati; 4) Il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché alle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale. 4. Il Programma regionale può essere sottoposto a processi sperimentali di partecipazione alle scelte, estendendo la consultazione anche alle parti sociali, a gruppi, associazioni e privati cittadini. Art. 15 <i>Procedure per l'adozione del Programma regionale</i> 1. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 20, acquisisce i programmi delle province, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), predispone la proposta di Programma regionale dodici mesi prima della scadenza dello stesso, anche in assenza dei programmi delle province e lo trasmette alla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, entro i quattro mesi successivi, sentito il parere del Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo
---	---

29, adotta la proposta di Programma regionale e la trasmette al Consiglio regionale. 3. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 2, in assenza del parere del Comitato regionale di protezione civile, la Giunta regionale procede comunque all'adozione della proposta di Programma regionale ed alla relativa trasmissione al Consiglio regionale nel termine previsto al comma 2. 4. Il Programma regionale è approvato dal Consiglio regionale entro quattro mesi decorrenti dalla data della ricezione della proposta di cui al comma 2 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 5. Il Programma regionale può essere modificato, integrato ed aggiornato con le procedure indicate nel presente articolo.	29, adotta la proposta di Programma regionale e la trasmette al Consiglio regionale. 3. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 2, in assenza del parere del Comitato regionale di protezione civile, la Giunta regionale procede comunque all'adozione della proposta di Programma regionale ed alla relativa trasmissione al Consiglio regionale nel termine previsto al comma 2. 4. Il Programma regionale è approvato dal Consiglio regionale entro quattro mesi decorrenti dalla data della ricezione della proposta di cui al comma 2 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 5. Il Programma regionale può essere modificato, integrato ed aggiornato con le procedure indicate nel presente articolo.
Sezione II – Interventi volti ad affrontare lo stato di calamità e di emergenza	Sezione II – Interventi volti ad affrontare lo stato di calamità e di emergenza
Art. 16 <i>Stato di calamità e di emergenza nel territorio regionale. Competenze del Presidente della Regione.</i>	Art. 16 <i>Stato di calamità e di emergenza nel territorio regionale. Competenze del Presidente della Regione.</i>
1. Il Presidente della Regione coordina le politiche di protezione civile, avvalendosi del Sistema integrato regionale. 2. Qualora si verifichino gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato. Il Presidente della Regione decreta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2), del d. lgs. 112/1998, lo stato di calamità regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali. 3. Il Presidente della Regione, successivamente alla dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di calamità: a) Pone in essere gli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti	1. Il Presidente della Regione coordina le politiche di protezione civile, avvalendosi del Sistema integrato regionale. 2. Qualora si verifichino gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato. Il Presidente della Regione decreta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2), del d. lgs. 112/1998, lo stato di calamità regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali. 3. Il Presidente della Regione, successivamente alla dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di calamità: a) Pone in essere gli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla

alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai sindaci ed alle altre autorità di protezione civile

- b) Assume, secondo le modalità di cui all'art. 17, il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di calamità, adottando di indirizzo e programmi su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 17, comma 2, qualora istituiti.

4. Qualora la gravità dell'evento richieda l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992, il Presidente della Regione richiede al competente organo statale la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui all'art. 107 del d. lgs. 112/1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

5. Nel caso della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del comma 4, la Regione assicura, per l'attuazione degli interventi di emergenza, l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e provvede, in concorso con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Regione provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

Art. 17

Interventi per il superamento dell'emergenza

2. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità e/o di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui all'articolo 16, comma 2, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti di Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e

Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai sindaci ed alle altre autorità di protezione civile

- b) Assume, secondo le modalità di cui all'art. 17, il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di calamità, adottando di indirizzo e programmi su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 17, comma 2, qualora istituiti.

4. Qualora la gravità dell'evento richieda l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992, il Presidente della Regione richiede al competente organo statale la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui all'art. 107 del d. lgs. 112/1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

5. Nel caso della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del comma 4, la Regione assicura, per l'attuazione degli interventi di emergenza, l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e provvede, in concorso con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Regione provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

Art. 17

Interventi per il superamento dell'emergenza

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità e/o di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui all'articolo 16, comma 2, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti di Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di

delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione può costituire, assumendone la presidenza, comitati istituzionali, composti dai rappresentanti degli enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.
4. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 20 coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con le strutture regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.
5. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato di attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

Art. 18

Interventi indifferibili ed urgenti

1. AL verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza di cui all'articolo 16, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 20 adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia stessa a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.
2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione può costituire, assumendone la presidenza, comitati istituzionali, composti dai rappresentanti degli enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.
3. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 20 coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con le strutture regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato di attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

Art. 18

Interventi indifferibili ed urgenti

1. AL verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza di cui all'articolo 16, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 20 adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia stessa a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.
2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

CAPO IV – STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I – Strutture operative di protezione civile

Art. 19

Individuazione delle strutture e costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge, provvede l'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 20, operando in raccordo ed in collaborazione con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica che svolgono funzioni d'interesse della protezione civile.
2. L'Agenzia regionale di protezione civile, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, previ stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
 - a) Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - b) Corpo forestale dello Stato;
 - c) Corpo delle Capitanerie di porto;
 - d) Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
 - e) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA);
 - f) Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
 - g) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 11, comma 6;
 - h) Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118);
 - i) Croce Rossa Italiana;
 - l) Corpo Nazionale soccorso alpino;
 - m) Consorzi di bonifica;
 - n) Ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.
3. Al fine di favorire l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2 sulla base di intese e mediante

CAPO IV – STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I – Strutture operative di protezione civile

Art. 19

Individuazione delle strutture e costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge, provvede l'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 20, operando in raccordo ed in collaborazione con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica che svolgono funzioni d'interesse della protezione civile.
2. L'Agenzia regionale di protezione civile, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, previ stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
 - a) Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - b) Corpo forestale dello Stato;
 - c) Corpo delle Capitanerie di porto;
 - d) Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
 - e) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA);
 - f) Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
 - g) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 11, comma 6;
 - h) Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118);
 - i) Croce Rossa Italiana;
 - l) Corpo Nazionale soccorso alpino;
 - m) Consorzi di bonifica;
 - n) Ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.
4. Al fine di favorire l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2 sulla base di intese e mediante convenzioni, la

convenzioni, la Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile. La colonna mobile regionale può essere anche articolata in colonne mobili provinciali il cui impiego è disposto e coordinato dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Sezione II – Agenzia regionale di protezione civile. Centro funzionale regionale multirischio e sale operative

Art. 20

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale e nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme transitorie relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia.
2. L'Agenzia è un'unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.

Art. 21

Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico – operative, di coordinamento e di controllo in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 5 e in particolare provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.
2. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) Predispone e adotta gli atti amministrativi relativi all'attività di protezione civile di competenza della Regione;

Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile. La colonna mobile regionale può essere anche articolata in colonne mobili provinciali il cui impiego è disposto e coordinato dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Sezione II – Agenzia regionale di protezione civile. Centro funzionale regionale multirischio e sale operative

Art. 20

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale e nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme transitorie relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia.
2. L'Agenzia è un'unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.

Art. 21

Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico – operative, di coordinamento e di controllo in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 5 e in particolare provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.
2. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) Predispone e adotta gli atti amministrativi relativi all'attività di protezione civile di competenza della Regione;

b) Predisporre la proposta di Programma regionale di cui all'articolo 14 in armonia con gli indirizzi nazionali; c) Predisporre gli atti ai fini della dichiarazione di calamità e di emergenza e coordina gli interventi finalizzati all'attuazione dello stato di calamità e di emergenza, nonché gli interventi necessari al superamento dell'emergenza; d) Emette avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro funzionale regionale multirischio di cui all'articolo 28 ed in raccordo con tutte le strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale; e) Gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso; f) Provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi; g) Cura i rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civili e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale; h) Cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le prefetture, con le amministrazioni locali, con i Vigili del Fuoco, con il Corpo Forestale dello Stato e con altri soggetti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio e per le altre attività di protezione civile; i) Provvede all'acquisizione di tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessari per la gestione delle attività di protezione civile; l) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei contributi e al conferimento dei beni, di cui all'articolo 33, comma 2, lettere a), b) e 3; m) può costituire centri logistici per la gestione di mezzi e materiali di pronto intervento. 3. Per la redazione degli atti e del programma di cui al comma 1), lettere a) e b), l'Agenzia si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionale competenti ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione. 4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, l'Agenzia può individuare i Centri regionali di competenza di protezione civile, quali soggetti	b) Predisporre la proposta di Programma regionale di cui all'articolo 14 in armonia con gli indirizzi nazionali; c) Predisporre gli atti ai fini della dichiarazione di calamità e di emergenza e coordina gli interventi finalizzati all'attuazione dello stato di calamità e di emergenza, nonché gli interventi necessari al superamento dell'emergenza; d) Emette avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro funzionale regionale multirischio di cui all'articolo 28 ed in raccordo con tutte le strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale; e) Gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso; f) Provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi; g) Cura i rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civili e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale; h) Cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le prefetture, con le amministrazioni locali, con i Vigili del Fuoco, con il Corpo Forestale dello Stato e con altri soggetti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio e per le altre attività di protezione civile; i) Provvede all'acquisizione di tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessari per la gestione delle attività di protezione civile; l) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei contributi e al conferimento dei beni, di cui all'articolo 33, comma 2, lettere a), b) e 3; m) può costituire centri logistici per la gestione di mezzi e materiali di pronto intervento. 3. Per la redazione degli atti e del programma di cui al comma 1), lettere a) e b), l'Agenzia si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionale competenti ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione. 4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, l'Agenzia può individuare i Centri regionali di competenza di protezione civile, quali soggetti in
---	--

in grado di garantire la fornitura di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico – scientifici in ambiti specifici, anche attraverso la stipula di convenzioni.

Art. 22

Direttore dell'Agenzia

1. Organo dell'Agenzia è il Direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Diploma di laurea o laurea magistrale;
 - b) Comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse.
2. Il direttore dirige e coordina le attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'Agenzia di cui all'articolo 20, comma 1. Il direttore, oltre a svolgere le attività previste dall'articolo 4, comma 3 della l. r. 1/2008, in particolare:
 - a) Provvede alle attività di protezione civile su indirizzo e direttiva del Presidente della Regione;
 - b) Si raccorda con il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile e le strutture regionali competenti, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - c) Stipula convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 19, comma 2 nei casi previsti dalla legge
3. Per il conferimento e la durata dell'incarico del direttore, per il relativo trattamento economico nonché per ogni altro aspetto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2008.

Art. 23

Organizzazione e personale dell'Agenzia

1. L'organizzazione dell'Agenzia è disciplinata con

grado di garantire la fornitura di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico – scientifici in ambiti specifici, anche attraverso la stipula di convenzioni.

Art. 22

Direttore dell'Agenzia

1. Organo dell'Agenzia è il Direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Diploma di laurea o laurea magistrale;
 - b) Comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse.
2. Il direttore dirige e coordina le attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'Agenzia di cui all'articolo 20, comma 1. Il direttore, oltre a svolgere le attività previste dall'articolo 4, comma 3 della l. r. 1/2008, in particolare:
 - a) Provvede alle attività di protezione civile su indirizzo e direttiva del Presidente della Regione;
 - b) Si raccorda con il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile e le strutture regionali competenti, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - c) Stipula convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 19, comma 2 nei casi previsti dalla legge
3. Per il conferimento e la durata dell'incarico del direttore, per il relativo trattamento economico nonché per ogni altro aspetto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2008.

Art. 23

Organizzazione e personale dell'Agenzia

1. L'organizzazione dell'Agenzia è disciplinata con

il regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 5, della l.r. 1/2008 che indica, oltre a quanto previsto dallo stesso articolo, in particolare:

- a) Il sistema organizzativo dell'Agenzia in coerenza con le previsioni dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1;
- b) Il contingente complessivo del personale attribuito all'Agenzia e la relativa dislocazione dell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2;
- c) I criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente;
- d) Le modalità per lo svolgimento delle attività di protezione civile anche nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2008
- e) Le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dell'Agenzia, in uso esclusivo della stessa.

2. Il sistema organizzativo dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a) è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree, all'interno delle quali è possibile, con il regolamento di organizzazione, prevedere ulteriori articolazioni.

3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla ripartizione del personale non dirigente nell'ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

4. Relativamente ad ogni altro aspetto dell'organizzazione non espressamente previsto nel presente articolo nonché al personale dell'Agenzia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2008.

il regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 5, della l.r. 1/2008 che indica, oltre a quanto previsto dallo stesso articolo, in particolare:

- a) Il sistema organizzativo dell'Agenzia in coerenza con le previsioni dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1;
- b) Il contingente complessivo del personale attribuito all'Agenzia e la relativa dislocazione dell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2;
- c) I criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente;
- d) Le modalità per lo svolgimento delle attività di protezione civile anche nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2008
- e) Le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dell'Agenzia, in uso esclusivo della stessa.

2. Il sistema organizzativo dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a) è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree, all'interno delle quali è possibile, con il regolamento di organizzazione, prevedere ulteriori articolazioni.

5. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla ripartizione del personale non dirigente nell'ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

6. Relativamente ad ogni altro aspetto dell'organizzazione non espressamente previsto nel presente articolo nonché al personale dell'Agenzia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2008.

Art. 24*Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia*

1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:
 - a) Risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
 - b) Risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 16 lo stato di calamità e di emergenza regionale;
 - c) Risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
 - d) Risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1192 lo stato di emergenza nel territorio regionale;
 - e) Risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.
2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dalla Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.
3. Il sistema contabile dell'Agenzia è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1/2008.
4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'Agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alle Direzione regionali competenti in materia di bilancio, nei termini di cui al titolo VII, Capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

Art. 24*Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia*

1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:
 - a) Risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
 - b) Risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 16 lo stato di calamità e di emergenza regionale;
 - c) Risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
 - d) Risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1192 lo stato di emergenza nel territorio regionale;
 - e) Risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.
2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dalla Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.
3. Il sistema contabile dell'Agenzia è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1/2008.
4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'Agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alle Direzione regionali competenti in materia di bilancio, nei termini di cui al titolo VII, Capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

Art. 25*Programmazione dell'attività*

1. La Giunta regionale adotta il programma triennale di attività dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della l.r. 1/2008, in conformità a quanto stabilito dal Programma regionale.
2. Il direttore, sulla base del programma triennale, predispone la proposta di programma annuale di attività previsto dall'articolo 6 della l.r. 1/2008, contenete gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.
3. La proposta del programma annuale è trasmessa dal direttore dell'Agenzia, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, al Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa.
4. Il programma annuale è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2008 e costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell'Agenzia per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'articolo 26.

Art. 26*Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti*

1. Il controllo strategico dell'attività dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.
2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'Agenzia e degli altri dirigenti è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente rispettivamente per

Art. 25*Programmazione dell'attività*

1. La Giunta regionale adotta il programma triennale di attività dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della l.r. 1/2008, in conformità a quanto stabilito dal Programma regionale.
2. Il direttore, sulla base del programma triennale, predispone la proposta di programma annuale di attività previsto dall'articolo 6 della l.r. 1/2008, contenete gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.
3. La proposta del programma annuale è trasmessa dal direttore dell'Agenzia, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, al Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa.
4. Il programma annuale è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2008 e costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell'Agenzia per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'articolo 26.

Art. 26*Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti*

1. Il controllo strategico dell'attività dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.
3. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'Agenzia e degli altri dirigenti è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente rispettivamente

il direttore regionale e i dirigenti regionali.

Art. 27

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:
 - a) Esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;
 - b) Esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

Art. 28

Centro funzionale regionale multirischio e Sala operativa unificata permanente

1. Presso l'Agenzia regionale è istituito il Centro funzionale multi rischio (CFR), di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche, dotato di una sala operativa, cui competono le funzioni di accentramento di tutti i dati strumentali, di monitoraggio su scala regionale e di sorveglianza in tempo reale, di previsione di scenari di rischio, di criticità e di supporto alle attività decisionali del Sistema integrato regionale. Nell'ambito di tali attività il CFR, in particolare, effettua la valutazione dei possibili livelli di impatto degli eventi di cui all'articolo 2, della criticità degli effetti e degli scenari di rischio attesi o in atto, emette i conseguenti avvisi di criticità per l'attivazione delle fasi di allertamento e gestione di tutte le

per il direttore regionale e i dirigenti regionali.

Art. 27

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:
 - a) Esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;
 - b) Esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

Art. 28

Centro funzionale regionale multirischio e Sala operativa unificata permanente

1. Presso l'Agenzia regionale è istituito il Centro funzionale multi rischio (CFR), di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche, dotato di una sala operativa, cui competono le funzioni di accentramento di tutti i dati strumentali, di monitoraggio su scala regionale e di sorveglianza in tempo reale, di previsione di scenari di rischio, di criticità e di supporto alle attività decisionali del Sistema integrato regionale. Nell'ambito di tali attività il CFR, in particolare, effettua la valutazione dei possibili livelli di impatto degli eventi di cui all'articolo 2, della criticità degli effetti e degli scenari di rischio attesi o in atto, emette i conseguenti avvisi di criticità per l'attivazione delle fasi di allertamento e gestione di tutte le

ulteriori azioni di protezione civile da parte della sala operativa regionale di cui al comma 2. La sala operativa del CFR è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.

2. Presso l'Agenzia è istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP), con il compito di acquisire notizie e dati circa le situazioni di rischio degli eventi calamitosi attesi o in atto, di seguirne l'andamento, di diramare disposizioni operative ai soggetti preposti alle attività di protezione civile, di stabilire tempestivi contatti con i soggetti che costituiscono il sistema integrato regionale, nonché di assicurare, sulla base delle direttive del Comitato operativo regionale per l'emergenza di cui all'articolo 31, il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e il raccordo funzionale e operativo con gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). La SOUP è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.
3. La Regione può costituire sale operative locali per lo svolgimento di funzioni operative sul territorio.

CAPO V – ORGANISMI DI COORDINAMENTO E DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I – Organismi di coordinamento e partecipazione

Art. 29

Comitato regionale di protezione civile – COR

1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile, di seguito denominato COR, per garantire il coordinamento della programmazione regionale in materia di protezione civile con quella degli altri soggetti che compongono il sistema.

ulteriori azioni di protezione civile da parte della sala operativa regionale di cui al comma 2. La sala operativa del CFR è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.

2. Presso l'Agenzia è istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP), con il compito di acquisire notizie e dati circa le situazioni di rischio degli eventi calamitosi attesi o in atto, di seguirne l'andamento, di diramare disposizioni operative ai soggetti preposti alle attività di protezione civile, di stabilire tempestivi contatti con i soggetti che costituiscono il sistema integrato regionale, nonché di assicurare, sulla base delle direttive del Comitato operativo regionale per l'emergenza di cui all'articolo 31, il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e il raccordo funzionale e operativo con gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). La SOUP è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.

3. La Regione può costituire sale operative locali per lo svolgimento di funzioni operative sul territorio.

CAPO V – ORGANISMI DI COORDINAMENTO E DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I – Organismi di coordinamento e partecipazione

Art. 29

Comitato regionale di protezione civile – COR

1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile, di seguito denominato COR, per garantire il coordinamento della programmazione regionale in materia di protezione civile con quella degli altri soggetti che compongono il sistema.

2. Il COR è composto dai seguenti membri: a) Il Presidente della Regione che lo convoca e lo presiede; b) I Presidenti delle province; c) I Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia; d) Il Sindaco di Roma Capitale; e) Il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Lazio (ANCI Lazio); f) Il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCCEM Lazio); g) Il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 12. 3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COR. 4. Alle riunioni del COR partecipa, senza diritto di voto, il direttore dell'Agenzia regionale o suo delegato. In relazione alle diverse tematiche trattate, può essere, altresì, richiesta la partecipazione alle sedute del COR di rappresentanti del Dipartimento nazionale della protezione civile, dirigenti regionali competenti nella specifica materia, i rappresentanti degli enti locali, nonché i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale e ogni altro soggetto pubblico o privato, di volta in volta interessati. 5. Il COR esprime pareri alla Giunta regionale, in particolare, sul Programma regionale. 6. Il COR è costituito con decreto del Presidente della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la Regione. 7. Il COR, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento. Art. 30 <i>Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell'emergenza</i> 1. Al fine del concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello comunale, provinciale, regionale e statale volto	2. Il COR è composto dai seguenti membri: a) Il Presidente della Regione che lo convoca e lo presiede; b) I Presidenti delle province; c) I Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia; d) Il Sindaco di Roma Capitale; e) Il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Lazio (ANCI Lazio); f) Il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCCEM Lazio); g) Il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 12. 3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COR. 4. Alle riunioni del COR partecipa, senza diritto di voto, il direttore dell'Agenzia regionale o suo delegato. In relazione alle diverse tematiche trattate, può essere, altresì, richiesta la partecipazione alle sedute del COR di rappresentanti del Dipartimento nazionale della protezione civile, dirigenti regionali competenti nella specifica materia, i rappresentanti degli enti locali, nonché i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale e ogni altro soggetto pubblico o privato, di volta in volta interessati. 5. Il COR esprime pareri alla Giunta regionale, in particolare, sul Programma regionale. 6. Il COR è costituito con decreto del Presidente della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la Regione. 7. Il COR, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento. Art. 30 <i>Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell'emergenza</i> 2. Al fine del concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello comunale, provinciale, regionale e statale volto
--	--

ad assicurare, al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità di determinazione di una situazione di crisi sul territorio, il corretto svolgimento delle fasi di presidio e monitoraggio, attenzione, preallarme, allarme, soccorso alla popolazione e superamento dell'emergenza, le amministrazioni e gli enti pubblici, in collaborazione anche con il Prefetto, si avvalgono, ai sensi della normativa vigente, dei seguenti centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza:

- a) Centro Operativo Comunale (COC), che ha la funzione di supporto del Sindaco per la direzione e il coordinamento a livello locale delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;
- b) Centro Operativo Misto (COM), che ha la funzione di coordinare a livello intercomunale le attività di protezione civile in emergenza;
- c) Centro Operativo Intercomunale (COI), che ha la funzione di coordinare a livello intercomunale le attività di protezione civile di previsione e prevenzione di competenza dei Comuni interessati;
- d) Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), che ha la funzione di coordinare a livello provinciale le attività di protezione civile in emergenza.

Art. 31

Comitato operativo regionale per l'emergenza COREM

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico – operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito presso l'Agenzia, quale presidio permanente della Regione, il Comitato operativo regionale per l'emergenza, di seguito denominato COREM.
2. Il COREM è costituito con decreto del

ad assicurare, al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità di determinazione di una situazione di crisi sul territorio, il corretto svolgimento delle fasi di presidio e monitoraggio, attenzione, preallarme, allarme, soccorso alla popolazione e superamento dell'emergenza, le amministrazioni e gli enti pubblici, in collaborazione anche con il Prefetto, si avvalgono, ai sensi della normativa vigente, dei seguenti centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza:

- a) Centro Operativo Comunale (COC), che ha la funzione di supporto del Sindaco per la direzione e il coordinamento a livello locale delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;
- b) Centro Operativo Misto (COM), che ha la funzione di coordinare a livello intercomunale le attività di protezione civile in emergenza;
- c) Centro Operativo Intercomunale (COI), che ha la funzione di coordinare a livello intercomunale le attività di protezione civile di previsione e prevenzione di competenza dei Comuni interessati;
- d) Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), che ha la funzione di coordinare a livello provinciale le attività di protezione civile in emergenza.

Art. 31

Comitato operativo regionale per l'emergenza COREM

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico – operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito presso l'Agenzia, quale presidio permanente della Regione, il Comitato operativo regionale per l'emergenza, di seguito denominato COREM.
2. Il COREM è costituito con decreto del

Presidente della Regione ed è composto da: a) I direttori di dipartimento regionali; b) Il direttore dell'Agenzia regionale o suo delegato, che lo presiede; c) Il direttore dell'Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria (ARES 118); d) Il direttore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA); e) Il direttore dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS); f) Il dirigente del CFR; g) Il dirigente della SOUP. 3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COREM. 4. Del COREM fanno eventualmente parte, qualora intervenga una specifica intesa con le amministrazioni di appartenenza: a) Il direttore regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco b) Il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato c) Il comandante della Direzione marittima di Roma d) Il comandante regionale dell'arma dei Carabinieri e) il comandante regionale della Guardia di Finanza f) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile g) i Prefetti preposti alle Prefetture – Utg interessate. 5. Il COREM, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento prevedendo, in particolare, che, in relazione alla tipologia degli eventi e al territorio interessato dagli stessi, alle relative riunioni, siano altresì invitati: a) Un rappresentante della provincia o dell'area metropolitana territorialmente competente;	Presidente della Regione ed è composto da: a) I direttori di dipartimento regionali; b) Il direttore dell'Agenzia regionale o suo delegato, che lo presiede; c) Il direttore dell'Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria (ARES 118); d) Il direttore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA); e) Il direttore dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS); f) Il dirigente del CFR; g) Il dirigente della SOUP. 3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COREM. 4. Del COREM fanno eventualmente parte, qualora intervenga una specifica intesa con le amministrazioni di appartenenza: a) Il direttore regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco b) Il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato c) Il comandante della Direzione marittima di Roma d) Il comandante regionale dell'arma dei Carabinieri e) il comandante regionale della Guardia di Finanza f) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile g) i Prefetti preposti alle Prefetture – Utg interessate. h) Il Presidente della Consulta regionale della Protezione civile 5. Il COREM, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento prevedendo, in particolare, che, in relazione alla tipologia degli eventi e al territorio interessato dagli stessi, alle relative riunioni, siano altresì invitati: a) Un rappresentante della provincia o dell'area metropolitana territorialmente competente;
--	--

- b) Un rappresentante del comune territorialmente competente;
- c) Uno o più esperti di elevato profilo tecnico scientifico, anche esterni al sistema integrato regionale;
- d) Ogni altro soggetto pubblico o privato di volta in volta interessato.

Art. 32

Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi

1. E' istituita presso l'Agenzia, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione ovvero, in assenza, da un suo delegato ed è composta da:
 - a) Direttore dell'Agenzia, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - b) Un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui al successivo comma 4;
 - c) Un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione Ambientale del Lazio;
 - d) Un esperto designato dal Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 29;
 - e) Un rappresentante della direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - f) Un rappresentante del comando regionale del Corpo Forestale dello Stato.
3. Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa intesa nel caso di rappresentanti dell'amministrazione statale.

- b) Un rappresentante del comune territorialmente competente;
- c) Uno o più esperti di elevato profilo tecnico scientifico, anche esterni al sistema integrato regionale;
- d) Ogni altro soggetto pubblico o privato di volta in volta interessato.

Art. 32

Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi

1. E' istituita presso l'Agenzia, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione ovvero, in assenza, da un suo delegato ed è composta da:
 - a) Direttore dell'Agenzia, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - b) Un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui al successivo comma 4;
 - c) Un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione Ambientale del Lazio;
 - d) Un esperto designato dal Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 29;
 - e) Un rappresentante della direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - f) Un rappresentante del comando regionale del Corpo Forestale dello Stato.
3. Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa intesa nel caso di rappresentanti dell'amministrazione statale.

Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui al successivo comma 4.

4. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione I – Rischio sismico
- b) Sezione II – Rischio vulcanico
- c) Sezione III – Rischio idrogeologico
- d) Sezione IV – Rischio industriale, nucleare, chimico
- e) Sezione V – Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture
- f) Sezione VI – Rischio incendi boschivi
- g) Sezione VII – Rischio ambientale e sanitario
- h) Sezione VIII – Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica

5. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e all'Agenzia.

6. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI – CONVENZIONI E CONTRIBUTI. FORMAZIONE

Art. 33

Convenzioni e contributi

1. Per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, l'Agenzia regionale può stipulare con le strutture operative, organi, enti e soggetti, pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale integrato di protezione civile la Regione, nei limiti delle risorse disponibili, dispone le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia, a favore degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato di protezione

Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui al successivo comma 4.

4. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione I – Rischio sismico
- b) Sezione II – Rischio vulcanico
- c) Sezione III – Rischio idrogeologico
- d) Sezione IV – Rischio industriale, nucleare, chimico
- e) Sezione V – Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture
- f) Sezione VI – Rischio incendi boschivi
- g) Sezione VII – Rischio ambientale e sanitario
- h) Sezione VIII – Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica

5. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e all'Agenzia.

6. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI – CONVENZIONI E CONTRIBUTI. FORMAZIONE

Art. 33

Convenzioni e contributi

1. Per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, l'Agenzia regionale può stipulare con le strutture operative, organi, enti e soggetti, pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale integrato di protezione civile la Regione, nei limiti delle risorse disponibili, dispone le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia, a favore degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato di protezione

civile e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:

- a) La concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, mezzi; strutture e servizi, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione, l'allestimento degli stessi;
- b) Il conferimento a titolo gratuito, in comodato d'uso, di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

- 3. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 2, la Regione, concede, altresì, contributi agli enti locali interessati.
- 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 29, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.

Art. 34

Formazione

- 1. L'Agenzia, per lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3, promuove, programma e organizza interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impiegati istituzionalmente nel settore della protezione civile.
- 2. L'Agenzia svolge le attività di cui al comma 1, l'Agenzia favorisce lo studio e l'applicazione di percorsi innovativi tecnologici e culturali, finalizzati al miglioramento dei processi di previsione, prevenzione, preparazione, soccorso e superamento delle emergenze, nonché la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e attività educative rivolte alla collettività, agli operatori del Sistema integrato regionale e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

civile e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:

- a) La concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, mezzi; strutture e servizi, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione, l'allestimento degli stessi;
- b) Il conferimento a titolo gratuito, in comodato d'uso, di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

- 3. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 2, la Regione, concede, altresì, contributi agli enti locali interessati.
- 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 29, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.

Art. 34

Formazione

- 1. L'Agenzia, per lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3, promuove, programma e organizza interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impiegati istituzionalmente nel settore della protezione civile.
- 2. L'Agenzia svolge le attività di cui al comma 1, l'Agenzia favorisce lo studio e l'applicazione di percorsi innovativi tecnologici e culturali, finalizzati al miglioramento dei processi di previsione, prevenzione, preparazione, soccorso e superamento delle emergenze, nonché la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e attività educative rivolte alla collettività, agli operatori del Sistema integrato regionale e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**Art. 35***Poteri sostitutivi*

1. In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attività obbligatori previsti dalla legge per la tutela di interessi superiori di sicurezza territoriale, incolumità della popolazione e dei loro beni e integrità dell'ambiente, la Giunta regionale, previa diffida dell'ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 49 dello Statuto, il potere sostitutivo, avvalendosi delle proprie strutture o attraverso la nomina di un commissario ad acta.
2. L'ente locale può comunque adempiere autonomamente fino all'effettiva adozione dell'atto sostitutivo.
3. Le spese per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente locale inadempiente, ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 36

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche.

1. Al comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. La lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento **e l'utilizzo** del volontariato, la tenuta dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile;
 - b. La lettera g) è sostituita dalla seguente:
 - g) Le attività di protezione civile relative agli eventi di cui alla lettera c) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante,

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**Art. 35***Poteri sostitutivi*

1. In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attività obbligatori previsti dalla legge per la tutela di interessi superiori di sicurezza territoriale, incolumità della popolazione e dei loro beni e integrità dell'ambiente, la Giunta regionale, previa diffida dell'ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 49 dello Statuto, il potere sostitutivo, avvalendosi delle proprie strutture o attraverso la nomina di un commissario ad acta.
2. L'ente locale può comunque adempiere autonomamente fino all'effettiva adozione dell'atto sostitutivo.
3. Le spese per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente locale inadempiente, ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 36

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche.

1. Al comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. La lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento **e l'impiego** del volontariato, la tenuta dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile;
 - b. La lettera g) è sostituita dalla seguente:
 - g) Le attività di protezione civile relative agli eventi di cui alla lettera c) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante,

al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico”. 2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 135 della legge regionale n. 14/1999 è abrogata. Art. 37 <i>Norme transitorie</i> 1. In sede di prima applicazione: a) La Giunta regionale approva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, il primo Programma triennale di attività dell’Agenzia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) La Giunta regionale nomina il Direttore dell’Agenzia regionale ai sensi dell’articolo 22 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) Il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale. 2. A decorrere dalla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui al comma 1, lettera c), è soppressa la struttura regionale competente in materia di protezione civile e ad essa subentra l’Agenzia. Art. 38 <i>Abrogazione</i> 1. La legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 (Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio) e successive modificazioni è abrogata. L’abrogazione decorre dalla data prevista dall’art. 33, comma 2. Art. 39 <i>Disposizioni finanziarie</i> 1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante le disponibilità, esercizio 2012, rispettivamente del capitolo di spesa E46516 che assume la seguente nuova denominazione: “Spese per la protezione civile (parte capitale)” e del capitolo E47900. 2. Allo stanziamento del capitolo di spesa E46516, oltre a quanto già previsto nel bilancio 2012, concorrono le disponibilità, esercizio	al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico”. 2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 135 della legge regionale n. 14/1999 è abrogata. Art. 37 <i>Norme transitorie</i> 1. In sede di prima applicazione: a) La Giunta regionale approva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, il primo Programma triennale di attività dell’Agenzia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) La Giunta regionale nomina il Direttore dell’Agenzia regionale ai sensi dell’articolo 22 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) Il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale. 2. A decorrere dalla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui al comma 1, lettera c), è soppressa la struttura regionale competente in materia di protezione civile e ad essa subentra l’Agenzia. Art. 38 <i>Abrogazione</i> 1. La legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 (Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio) e successive modificazioni è abrogata. L’abrogazione decorre dalla data prevista dall’art. 33, comma 2. Art. 39 <i>Disposizioni finanziarie</i> 1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante le disponibilità, esercizio 2012, rispettivamente del capitolo di spesa E46516 che assume la seguente nuova denominazione: “Spese per la protezione civile (parte capitale)” e del capitolo E47900. 2. Allo stanziamento del capitolo di spesa E46516, oltre a quanto già previsto nel bilancio 2012,
---	--

finanziario 2012, dei capitoli di spesa E12504, E12510, E12511, E32503, E32504, E42511, E46514, E46525, E46526, E46527 ed E46529 che rimangono iscritti in bilancio per la gestione dei residui.

3. Allo stanziamento del capitolo di spesa E47900, oltre a quanto già previsto nel bilancio 2012, concorrono le disponibilità, esercizio finanziario 2012, dei capitoli di spesa E23509, E23516, E33506, E47401, E47501 ed E47506 che rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.
4. All'utilizzazione delle risorse statali e/o comunitarie assegnate ai sensi della normativa vigente si provvede mediante gli appositi capitoli di spesa di cui all'UPB E11, E12, E24, E34, E42, E46 ed E47 iscritti nel bilancio regionale, esercizio finanziario 2012.
5. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della presente legge, la gestione dei capitoli di cui ai commi precedenti è affidata all'Agenzia regionale in materia di protezione civile.

Art. 40

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

concorrono le disponibilità, esercizio finanziario 2012, dei capitoli di spesa E12504, E12510, E12511, E32503, E32504, E42511, E46514, E46525, E46526, E46527 ed E46529 che rimangono iscritti in bilancio per la gestione dei residui.

3. Allo stanziamento del capitolo di spesa E47900, oltre a quanto già previsto nel bilancio 2012, concorrono le disponibilità, esercizio finanziario 2012, dei capitoli di spesa E23509, E23516, E33506, E47401, E47501 ed E47506 che rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.
4. All'utilizzazione delle risorse statali e/o comunitarie assegnate ai sensi della normativa vigente si provvede mediante gli appositi capitoli di spesa di cui all'UPB E11, E12, E24, E34, E42, E46 ed E47 iscritti nel bilancio regionale, esercizio finanziario 2012.
5. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della presente legge, la gestione dei capitoli di cui ai commi precedenti è affidata all'Agenzia regionale in materia di protezione civile.

Art. 40

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.